

MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari  
Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali



# PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER L'ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE OVINA CLASSICA **Linee Guida**

Versione 1.0 - 2016

## **PREMESSA**

La selezione genetica rappresenta, nella specie ovina, lo strumento fondamentale per la lotta alla scrapie, ed influenza in modo determinante la riduzione dei rischi e dei danni conseguenti alla presenza di questa patologia.

Su queste basi è nato il decreto 25 novembre 2015 pubblicato sulla G.U. il 27. Gennaio 2016 n.21: *Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale.*

L'intervento selettivo prevede un'azione prevalentemente sulla linea maschile, l'obbligatorietà per tutte le greggi dislocate sul territorio nazionale (commerciali ed iscritte al libro genealogico), la registrazione obbligatoria in BDN degli animali, che consentirà di tracciare ogni possibile movimentazione.

Obiettivi dell'attuazione del piano sono: incrementare la frequenza dell'allele di resistenza (ARR), creare greggi a "basso rischio" di malattia; tutelare la salute umana ed animale; valorizzare e qualificare le greggi attraverso le certificazioni.

S'intende pertanto presentare delle indicazioni operative alle Regioni e Province Autonome per orientare la stesura dei piani regionali.

Il presente manuale operativo è un'appendice, una guida per l'applicazione del decreto nazionale del 25.11.2015 ed è stato redatto sulla base di richieste di informazioni e chiarimenti da parte di alcune Regioni e Province Autonome oltre che per miglorie ed aggiornamenti apportate ai sistemi informativi e la trattazione di aspetti che non potevano essere esplicitati nel DM medesimo.

Questo manuale fa riferimento e descrive le istruzioni e le procedure operative da attuare per la realizzazione di un piano di selezione genetica a livello regionale ed è strutturato in schede tecniche, ciascuna relativa ad una specifica tematica o attività.

## **INDICE**

**Scheda 1:** INDICAZIONI PER LA REDAZIONE O MODIFICA DEI PIANI REGIONALI

**Scheda 2:** CATEGORIE DEGLI ANIMALI E GREGGI

**Scheda 3:** REGISTRAZIONE IN BDN PRIMA DELLE ANALISI DI GENOTIPIZZAZIONE, SANAN E BDN

**Scheda 4:** GENOTIPIZZAZIONI

**Scheda 5:** IMPIEGO DEGLI ANIMALI E MATERIALE GERMINALE

**Scheda 6:** SCHEMA PER L'UTILIZZAZIONE DEI MONTONI: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOPPIAMENTO

**Scheda 7:** REGISTRAZIONE PRELIEVI E FLUSSO DATI

**Allegato:** SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

# SCHEDA n. 1

## INDICAZIONI PER LA REDAZIONE O MODIFICA DEI PIANI REGIONALI

L'attuazione del Piano è obbligatoria per le aziende di elevato merito genetico (iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici) e le aziende commerciali. Sono escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o da compagnia o per attività sociali.

**Animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN, con numero massimo di **9 capi censiti**, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o allevamenti ricadenti nella stessa tipologia. In caso di chiusura "dell'attività" gli animali potranno essere movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal DM del 25.11.2015, in primis registrazione e genotipizzazione.**

### Popolazione ovina

La popolazione ovina di ciascun territorio deve corrispondere a quanto inserito in BDN e in ciascun registro di stalla. E' pertanto importante che i servizi veterinari vigilino su ogni allevatore, o suo delegato, affinché la BDN e i registri anagrafici vengano mantenuti aggiornati riguardo ai dati in essi contenuti e alle movimentazioni degli animali. La vigilanza assume lo stesso carattere di importanza per quanto attiene alla registrazione di scarico degli animali macellati svolta nell'ambito delle strutture di macellazione.

**Gruppi di monta:** gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50). Si tratta di una monta controllata che consente di ottenere più velocemente un elevato numero di soggetti con i caratteri di resistenza, di conoscere la paternità dei nati, di programmare gli accoppiamenti ed evitare la eliminazione immediata (ma non oltre il periodo transitorio) di soggetti che presentano caratteri produttivi (latte, morfologia mammaria ecc.) da trasmettere alla progenie. Tutte le femmine utilizzate devono essere identificate e registrate in BDN, poi genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi.

### RIPRODUTTORI VIETATI

Capi riproduttori suscettibili (salvo i casi in cui ne è consentito l'utilizzo) o portanti l'allele VRQ  
Devono essere macellati entro 30 gg

# SCHEDA n. 2

## CATEGORIE ANIMALI E GREGGI

Sono sottoposti a prove di genotipizzazione tutti i maschi in età riproduttiva esclusi gli agnelli e gli agnelloni destinati al macello. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel programmare l'attività di campionamento, nel primo anno di applicazione del piano regionale, può concentrare l'attività su tutti i montoni in attività per poi procedere sulle quote da rimonta.

I riproduttori (maschi e femmine) vengono classificati in base agli alleli di resistenza:

Riproduttori resistenti omozigoti: ARR/ARR

Riproduttori resistenti eterozigoti: ARR/ARQ; ARR/ARH; ARR/ARRH; ARR/ARRK;

Riproduttori suscettibili: senza ARR oppure ARR/VRQ;

E' consentito, l'utilizzo di **arieti suscettibili, già presenti in allevamento** oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). In questo caso potranno essere utilizzati schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori femminili omozigoti resistenti autorizzati nei c.d. "gruppi di monta". L'autorizzazione deve essere rilasciata dal servizio veterinario o da quello regionale competente per territorio ed ha applicazione tanto nelle greggi commerciali quanto nelle aziende di elevato merito genetico.

**Certificazione genetica** Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. Tale certificazione è rilasciata unicamente dal Servizio veterinario competente per territorio (SVL).

Livelli di certificazione genetica:

- a) greggi di livello I:** greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
- b) greggi di livello IIa:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni
- c) greggi di livello IIb:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni
- d) greggi di livello III:** greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR
- e) greggi di livello IV:** greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori

**Allevamenti senza maschi** assumono la qualifica in base al maschio esterno utilizzato per le monte o alle caratteristiche del materiale germinale utilizzato al medesimo scopo.

**In caso di Fiere, la promiscuità** si può realizzare se si tratta solo di femmine; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.

# SCHEDA n. 3

## REGISTRAZIONE IN BDN PRIMA DELLE ANALISI DI GENOTIPIZZAZIONE

I capi da testare dovranno essere identificati e registrati prima del controllo di genotipizzazione, e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita.

I maschi in età riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello, **devono essere identificati e registrati in BDN** prima che sangue o altro fluido biologico o bulbi piliferi vengano prelevati ed inviati ad un laboratorio autorizzato (LGS AGRIS-Sardegna) o laboratori ufficiali della rete degli IZZSS per la esecuzione degli esami di genotipizzazione.

Per ogni capo identificato, registrato (prima fase della registrazione in BDN) e genotipizzato, ricevuto il referto analitico delle prove di genotipizzazione si dovrà procedere al completamento del procedimento identificativo (a mezzo di dispositivo elettronico univoco) o all'eliminazione del capo stesso.

## Identificazione con identificativo univoco e registrazione in BDN (Banca Dati Nazionale)

Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco (IT +13 caratteri numerici) che sarà apposto sul primo "supporto identificativo": tatuaggio o marchio auricolare a seconda della scelta che si intende operare.

L'allevatore o persona delegata dovrà scegliere una delle due seguenti combinazioni:

- 1<sup>a</sup>) tatuaggio sull'orecchio dell'animale + identificativo elettronico autorizzato (bolo ruminale o microchip all'orecchio destro);
- 2<sup>a</sup>) marchio auricolare + identificativo elettronico autorizzato (bolo ruminale o microchip all'orecchio destro).

Alla Banca Dati nazionale di Teramo verrà, quindi, fatto l'ordine degli identificativi per gli animali da sottoporre a genotipizzazione per il piano di selezione genetica.

In caso di scelta della 1<sup>a</sup> combinazione, l'allevatore o persona delegata, dovrà procedere ad eseguire il tatuaggio sull'orecchio dell'animale che riporterà l'identificativo univoco e registrare in BDN i capi identificati.

In caso di scelta della 2<sup>a</sup> combinazione, il sistema invierà l'elenco degli identificativi da stampare sui marchi auricolari al fornitore prescelto, consegnati agli allevatori per la marcatura degli animali il quale dopo tale operazione deve procedere alla registrazione in BDN.

Solo a questo punto potrà essere eseguito il prelievo per l'analisi di genotipizzazione e dopo l'esito di tale esame il proprietario degli animali, o persona delegata, nel caso l'animale non sia inviato alla macellazione ma tenuto come riproduttore, dovrà completare l'identificazione richiedendo l'identificativo elettronico autorizzato (che riporterà lo stesso numero dell'identificativo univoco). Il servizio veterinario dovrà vigilare sul corretto completamento della procedura di registrazione.

Il completamento della procedura d'identificazione e registrazione degli animali, per lo scopo di cui al DM del 25 novembre 2015 e ai sensi del Reg.21/2004, non può comunque superare i sei mesi dalla nascita degli animali.

## SANAN E BDN

Tramite il sistema informativo, i soggetti istituzionali (servizi veterinari), possono:

- 1) Gestire le attività di programmazione dei prelievi per la selezione genetica negli allevamenti esclusivamente di ovini, aziende miste (ovini e caprini) e anche dei soli caprini (per le "Attività di genotipizzazione dei caprini ai fini del controllo scrapie"), in base alla seguente associazione piano/motivi:

| <b>Specie selezionabile</b> | <b>Codice Motivo su Modello</b> | <b>Descrizione Motivo del Prelievo</b>                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovini                       | P                               | Genotipizzazione del PIANO di selezione genetica degli OVINI                                    |
| Caprini                     | P                               | Genotipizzazione del PIANO conoscitivo per la selezione genetica nei CAPRINI                    |
| Ovini e caprini             | F                               | Genotipizzazione di OVINI o CAPRINI in azienda FOCOLAIO ufficiale di Scrapie                    |
| Ovini                       | V                               | Genotipizzazione di OVINI maschi o femmine del campione casuale di VERIFICA del piano nazionale |
| Ovini                       | C                               | Genotipizzazione di OVINI in caso di CONTENZIOSO                                                |

2) Registrare i livelli di certificazione attribuita secondo la seguente codifica:

**LIVELLO I** -> **LIVELLO I** (ex LIVELLO I previsto nel DM 17/12/2004)  
**LIVELLO II** -> **LIVELLO IIa** (ex LIVELLO II previsto nel DM 17/12/2004)  
**LIVELLO III** -> **LIVELLO IIb** (ex LIVELLO III previsto nel DM 17/12/2004)  
**LIVELLO IV** -> **LIVELLO IIII** (ex LIVELLO IV previsto nel DM 17/12/2004)  
**LIVELLO V** -> **LIVELLO IV** (ex LIVELLO V previsto nel DM 17/12/2004)

Il sistema per l'identificazione degli animali e dei campioni, per il trattamento dei campioni e per la diffusione dei risultati è allestito in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore umano.

## SCHEDA n. 4

### GENOTIPIZZAZIONI

Le genotipizzazioni devono essere eseguite su tutti i maschi e sulle femmine se autorizzate nei gruppi di monta, in linea con l'attività programmata a livello regionale.

Genotipizzazione dei nuovi nati (sia maschi che femmine) può non essere eseguita, se gli animali sono destinati esclusivamente alla rimonta interna e non alla vendita, se le greggi appartengono ai livelli I, IIa e IIb. Tuttavia tali greggi non miglioreranno nei livelli se non dimostrando l'utilizzo di soli riproduttori maschi ARR/ARR.

Le genotipizzazioni dovranno, invece, essere eseguite nei casi in cui si sono utilizzati riproduttori maschi con un allele di resistenza o dove sono stati utilizzati maschi suscettibili con femmine dei gruppi di monta autorizzati.

#### Esecuzione delle prove di genotipizzazione

Le prove di genotipizzazione effettuate ai fini del decreto del 25.11.2015 o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata rivestono carattere di ufficialità e validità solo se eseguite presso tutti i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio e, per gli animali iscritti al Libro genealogico, dai laboratori già riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS).

Qualora l'attività dovesse superare la capacità di esercizio di ciascuna struttura diagnostica (per inattività temporanea o permanente), bisognerà provvedere al trasferimento ad uno dei quattro IZS disponibili citati nel decreto (IZS del Lazio e Toscana, IZS della Sicilia, IZS della Sardegna, IZS del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta). E' necessario, al fine di una efficace ripartizione delle analisi, che le Regioni e Province Autonome contattino i laboratori sopra indicati per definire numeri e tempistiche, in modo da saturare ma non superare la potenzialità dei singoli laboratori, permettendo un'eventuale inoltro dei campioni a un IZS diverso da quello di prima scelta.

Ciascun laboratorio operante negli esami di genotipizzazione a partire dalla data di emanazione del Decreto regionale (approvato) dovrà:

- dimostrare l'ottemperanza ai punti gestionali e tecnici della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005 e altra norma vigente, ed avere in essere le metodiche accreditate;
- aver partecipato e superato le prove di ring test condotte dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzate alla verifica della concordanza e accuratezza delle determinazioni analitiche e/o sanato eventuali N.C. rilevate.
- facilitare l'utilizzo di sistemi di pre-accettazione registrazione e tracciabilità dati
- prevedere un sistema per l'identificazione e la tracciabilità dei campioni in tutte le fasi del procedimento di accettazione, analisi, refertazione, fino alla diffusione dei risultati; tale sistema dovrà essere predisposto in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore umano.

I laboratori, citati nel DM 25.11.2016, devono emettere rapporti di prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione. Nel caso di arrivo di un numero di campioni oltre le capacità operative, lo stock/partita dei campioni assume la scadenza indicata a partire dalla data di inizio analisi. Per ogni difformità, su richiesta, dovrà essere messa a disposizione una spiegazione plausibile. I termini indicati vengono riferiti ad analisi che non presentano anomalie o particolarità di esecuzione. Ogni laboratorio dovrà porre dei correttivi in caso di impedimenti o impossibilità di esecuzione delle analisi attivando un potenziamento del laboratorio medesimo o inviando i campioni agli istituti disponibili ad assorbire parte delle richieste.

I laboratori che non sono coinvolti nella fase di processazione dei campioni ma ricoprono esclusivamente il ruolo di sede accettante e/o sede emittente r.d.p al territorio, dovranno farsi carico della trasmissione dei campioni entro 3gg lavorativi, della risoluzione di eventuali non conformità riguardanti i campioni e parte documentale entro 2gg lavorativi, e di emettere con firma dirigenziale il r.d.p. proveniente da altra sede entro le 24h

I laboratori degli IIZZSS svolgono le analisi di genotipizzazione su campioni di qualsiasi provenienza, gli altri laboratori ovvero LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna-AGRIS operano esclusivamente su campioni derivanti dagli animali iscritti al Libro genealogico o al registro anagrafico.

## SCHEDA n. 5

---

### IMPIEGO DEGLI ANIMALI E MATERIALE GERMINALE

Impiego di soli montoni omozigoti resistenti nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 anni dall'applicazione del piano di selezione genetica.

Divieto introduzione o vendita di riproduttori maschi suscettibili.

**Sarà consentito l'utilizzo di arieti suscettibili** ottenuti **da rimonta interna**, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per evitare la circolazione di arieti suscettibili, si ricorda che **non essi non possono essere destinati alla vendita da vita.**

Solo per le razze riconosciute a rischio di estinzione **l'utilizzo dei montoni suscettibili è consentito per un massimo di 7 anni.**

Dopo i primi 5 anni è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR.

Dopo 7 anni, è fatto obbligo di utilizzare per la monta il 100% dei montoni eterozigoti o omozigoti resistenti.

Dopo 10 anni potranno essere impiegati per la monta solo montoni omozigoti resistenti

L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta i seguenti obblighi, ovvero:

- a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
- b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

## SCHEDA n. 6

---

### SCHEMA PER L'UTILIZZAZIONE DEI MONTONI: ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI

Il rischio all'interno di un gregge è fortemente influenzato dal patrimonio genetico degli animali che lo compongono e di quanto i caratteri di resistenza si diffondano in esso.

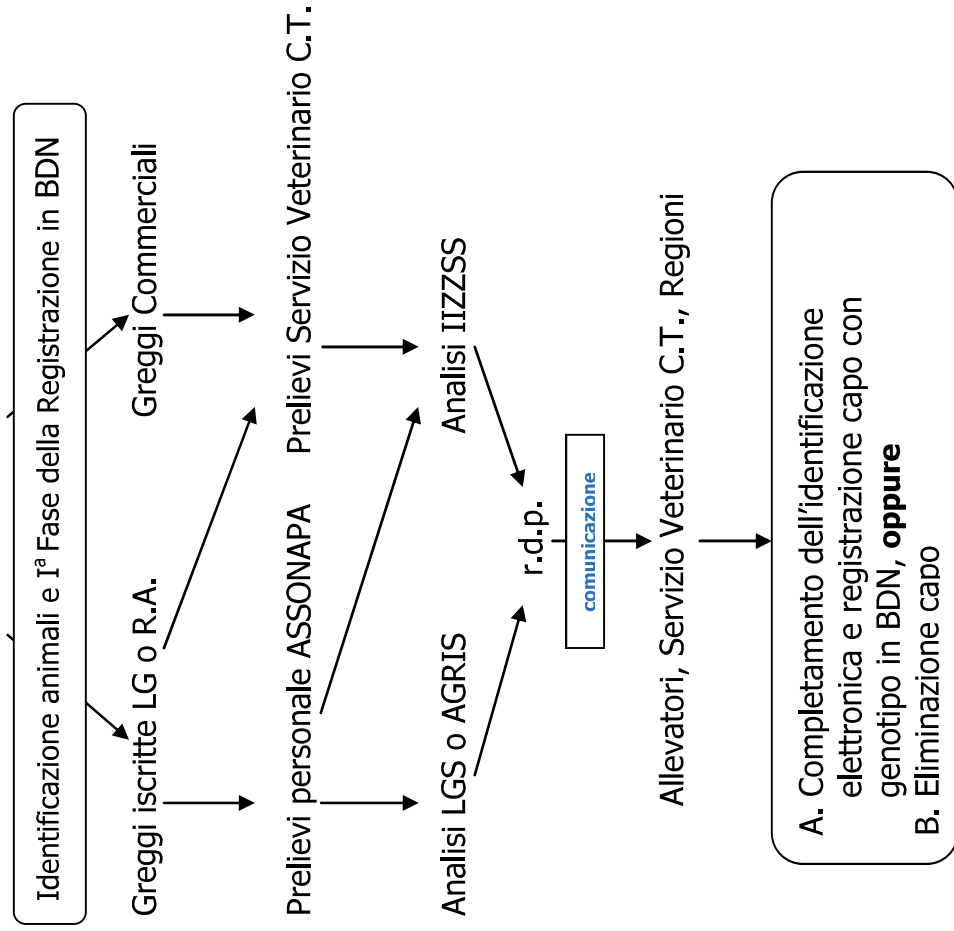
La resistenza all'interno della progenie dipende dal patrimonio genetico dei riproduttori:

- a)** Progenie con il 100% di resistenti ARR/ARR  
Ariete ARR/ARR con Pecore ARR/ARR
- b)** Progenie con il 50% di omozigoti resistenti (ARR/ARR) e 50% eterozigoti resistenti (ARR/XXX):  
Ariete ARR/ARR con Pecore ARR/XXX
- c)** Progenie con il 50% di ARR/XXX con il 25% di ARR/ARR il 25% di XXX/XXX  
Ariete ARR/XXX con Pecore ARR/XXX
- d)** Progenie sarà al 50% di XXX/ARR con il 50% XXX/XXX  
Ariete XXX/XXX con Pecore ARR/XXX

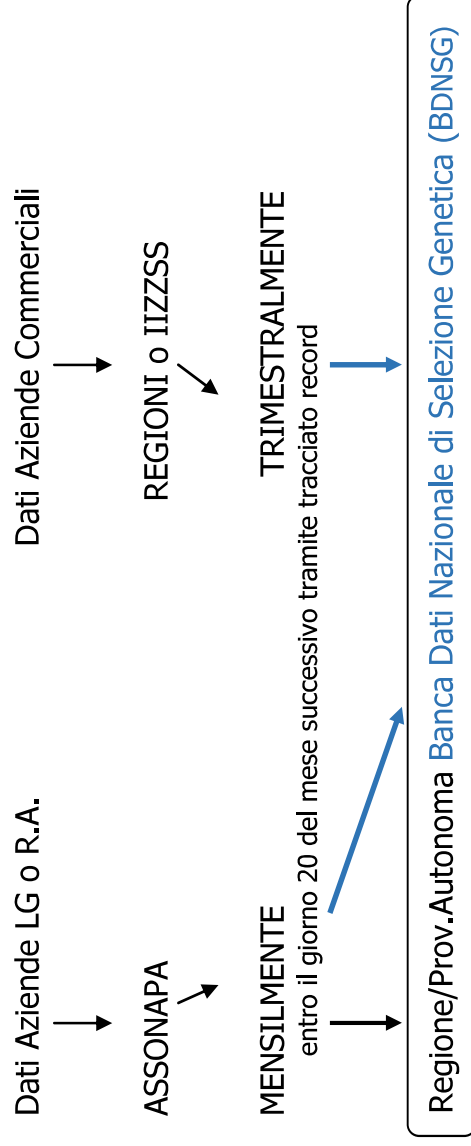
In conclusione, gli arieti omozigoti resistenti ARR/ARR possono essere usati sempre, gli arieti eterozigoti resistenti ARR/XXX possono essere usati se di particolare valore e, una volta ottenuta la progenie, allevare i figli ARR/ARR. Gli arieti suscettibili XXX/XXX di particolare pregio devono essere utilizzati su poche pecore cercando di ottenere uno o più figli eterozigoti ARR/XXX, da usare in seguito come riproduttori.

# SCHEDA n. 7

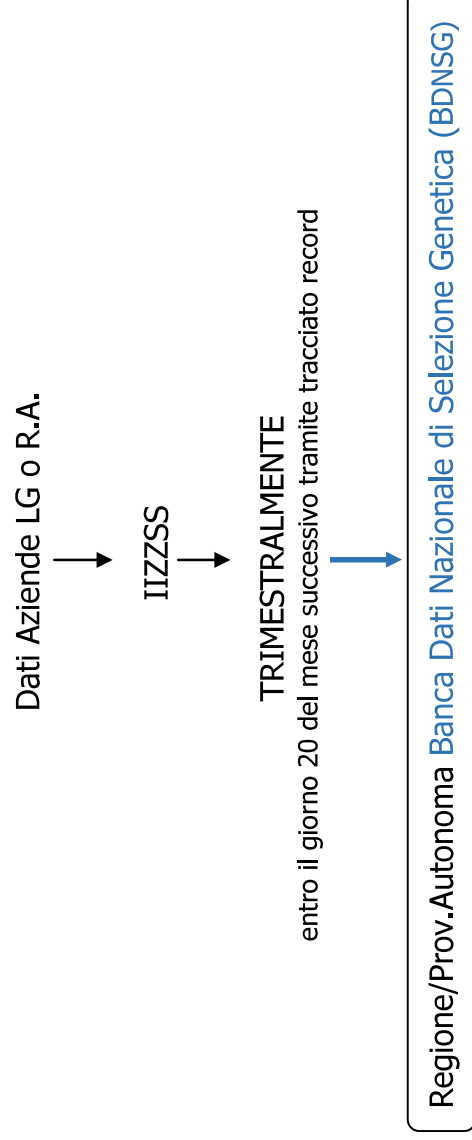
## REGISTRAZIONE PRELIEVI E FLUSSO DATI



### Flusso dati delle attività di genotipizzazione



### Flusso dati delle attività di genotipizzazione se i capi iscritti al LG o R.A. dovessero essere campionati dai servizi veterinari



## **Registrazioni certificazioni animali e greggi**

**Servizio Veterinario** competente per territorio:

Registra in BDN i genotipi degli animali

Registra in BDN e aggiorna almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende/greggi

Registra ogni movimentazione degli animali ivi incluso lo scarico degli animali dopo le operazioni di macellazione

Trascrive il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV), in caso di movimentazioni.

## **Registrazioni anagrafiche e movimentazioni**

**L' allevatore** o suo delegato: inserisce ed aggiorna la BDN e registro di stalla dei dati anagrafici degli animali e delle movimentazioni

**Il responsabile** della struttura di macellazione: scarica gli animali macellati dalla BDN

## **Stampa certificazioni**

Tramite l'accesso al sistema informativo veterinario dopo selezione della specifica funzione potrà essere automaticamente acquisito il certificato.

# ALLEGATO n.1

PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Allegato III

Verbale n. \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_ Prelevatore \_\_\_\_\_ Data prelievo \_\_\_\_\_

Proprietario \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Codice aziendale \_\_\_\_\_ Identificativo Fiscale Allevamento (1) \_\_\_\_\_

| N. PROGR. | CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO (2) | CODICE BOLO O MICROCHIP | MOTIVO PRELIEVO (3) | DATA DI NASCITA (4) |      |      | SESSO (M / F) | RAZZA | CAPO ISCRITTO AL LG (SI / NO) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|------|---------------|-------|-------------------------------|
|           |                                    |                         |                     | GIORNO              | MESE | ANNO |               |       |                               |
| 1         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 2         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 3         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 4         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 5         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 6         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 7         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |
| 8         |                                    |                         |                     |                     |      |      |               |       |                               |

- (1) Nel caso di persone giuridiche, società o organizzazioni deve essere riportata la partita IVA (11 caratteri numerici) assegnata dalla CCIAA. Nel caso di ditte individuali deve essere riportato il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) della persona fisica proprietaria degli animali.
- (2) Codice identificativo del capo: data l'importanza di questo dato, si ricorda di inserire il codice completo, verificandone sempre la correttezza.

- (3) Per il motivo del prelievo riportare uno dei seguenti codici:  
F - genotipizzazione in azienda **FOCOLAIO** ufficiale di scrapie ovvero in qualunque altra azienda in cui la genotipizzazione è finalizzata all'abbattimento selettivo (e non per la compravendita/ripopolamento);  
P - genotipizzazione del **PIANO** di selezione;  
V - genotipizzazione di maschi o femmine del campione casuale di **VERIFICA** del piano nazionale;  
C - genotipizzazione in caso di **CONTENZIOSO**
- (4) Indicare sempre almeno il mese (anche presuntivo) e l'anno di nascita.

Firma del proprietario \_\_\_\_\_

Veterinario prelevatore (Timbro e Firma) \_\_\_\_\_